

Udine, 10 marzo 2020

OGGETTO: URGENTE Nuove proroghe dei versamenti da effettuare con Modello F24 – Novità su ammortizzatori sociali

Circolare numero 022/2020

In breve

Con le nostre circolari 014/2020 e 016/2020 abbiamo dato notizia del differimento generalizzato di 4 giorni (dal 16 al 20 marzo) dei versamenti in scadenza al 16.03 con Modello F24 e dei successivi differimenti riservati ad alcuni particolari settori merceologici.

Con DL n.23 del 08.04.2020 sono state emanate ulteriori disposizioni di differimento. In particolare:

- sono stati rimessi nei termini eventuali versamenti non ancora effettuati o fatti in ritardo rispetto alla scadenza del 20.03;
- sono previste ulteriori proroghe nei versamenti che dipendono dal settore di appartenenza nonché dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019.

Nell'approfondimento si dà evidenza delle nuove disposizioni in tema di versamenti con Modello F24.

Per quanto riguarda le aziende che hanno dato delega allo scrivente Studio quale intermediario si sottolinea che lo Studio non dispone degli elementi per determinare la spettanza delle sospensioni di seguito riportate. Pertanto – fatta salva diversa indicazione delle aziende interessate che dovrà pervenire entro il 15.04 – la trasmissione del mod.F24 con pagamento il 16 aprile verrà effettuata regolarmente.

Ulteriori novità del decreto che impattano direttamente sugli ammortizzatori sociali sono le seguenti:

- le domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga da presentare alla regione vengono esentate dall'imposta di bollo;
- gli ammortizzatori sociali di cui agli artt.19 e 22 del DL 18/2020 si applicano anche agli assunti dal 24.02 al 17.03. La norma è direttamente riferita solo a FIS, CIGO e CIGD, ma abbiamo avuto notizia che verrà applicata anche al FSBA;

lo Studio provvederà in autonomia a gestire domande ed elaborazioni del LUL in conformità alle novità sopra evidenziate. In particolare, per quanto attiene alle presenze di marzo dei nuovi assunti, eventuali permessi non retribuiti presenti in quantità significativa verranno convertiti in ore di fruizione degli ammortizzatori sociali dalle date e con modalità analoghe a quelle previste per i colleghi di lavoro.

Approfondimento

Segnaliamo che le indicazioni di seguito fornite riguardano i versamenti e le scadenze derivanti dall'elaborazione del LUL e quindi le ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, i contributi previdenziali ed assicurativi da versare a INPS ed INAIL (per altre tipologie di versamenti si invita a contattare il proprio Commercialista/Fiscalista).

1) F24 GIÀ SCADUTO IL 16.03 E PROROGATO AL 20.03 (ART.21 DL 23/2020)

L'art.21 rimette nei termini tutte le scadenze previste dall'art.60 del DL 18/2020 in base al quale il pagamento del Modello F24 in scadenza al 16.03 veniva spostato al 20.03.

Ricordiamo che tale spostamento riguardava tutti i contribuenti nessuno escluso. A questo punto deve intendersi che tutti i versamenti in pagamento con Mod.F24 in scadenza al 16.03 sono spostate al 16.04.

Ciò significa – ad esempio – non solo che eventuali versamenti non ancora effettuati fruiscono di un termine di scadenza più lungo, ma anche che eventuali versamenti effettuati dopo il 20.03 non richiedono ravvedimenti.

2) ULTERIORE SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO (ART.18 DL.23/2020)

ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE E PROFESSIONI CON RICAVI 2019 INFERIORI A 50 MILIONI DI EURO:

Sulla base dell'andamento del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi INAIL dovuti per l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente. In particolare:

- se il fatturato di marzo 2020 risulta inferiore o uguale al 67% del fatturato di marzo 2019 le scadenze di aprile 2020 sono sospese e spostate al 30 giugno;
- se il fatturato di aprile 2020 risulta inferiore o uguale al 67% del fatturato di aprile 2019 le scadenza di maggio 2020 sono sospese e spostate al 30 giugno.

Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 30 giugno.

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 nonché a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE E PROFESSIONI CON RICAVI 2019 SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO:

Sulla base dell'andamento del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi INAIL dovuti per l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente. In particolare:

- se il fatturato di marzo 2020 risulta inferiore o uguale al 50% del fatturato di marzo 2019 le scadenze di aprile 2020 sono sospese e spostate al 30 giugno;
- se il fatturato di aprile 2020 risulta inferiore o uguale al 50% del fatturato di aprile 2019 le scadenza di maggio 2020 sono sospese e spostate al 30 giugno.

Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 30 giugno.

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 nonché a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

3) PARTICOLARI CATEGORIE DI AZIENDE CON DIFFERIMENTI GIÀ PREVISTI DAL DL 18/2020

Per quanto riguarda i differimenti relativi a particolari categorie di aziende (cfr. punto 3 della nostra Circolare 016/2020) va segnalato che le disposizioni di differimento riepilogate al punto 2) che precede, possono effettivamente sovrapporsi alle precedenti.

Infatti il DL 18/2020 individuava – anche ricorrendo ai codici ISTAT – una serie di aziende (ad esempio quelle turistico-ricettive, gli alberghi, il trasporto merci, ecc.) che potevano fruire della sospensione dei versamenti in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile (per le associazioni sportive si arrivava al 31 maggio).

Queste aziende godevano del differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con versamento in un'unica soluzione al 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (per le associazioni sportive il versamento poteva avvenire

in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020).

Tutte queste aziende, se rientrano nei parametri di ricavi e di riduzione del fatturato previsti al punto 2), possono fruire di termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e di maggio 2020. In questo caso, infatti, i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione a giugno 2020 (o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno). In pratica – ricorrendo le condizioni – sono applicabili le regole fissate dall'art.18 DL 23/2020 per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni o superiori a 50milioni.

4) DIFFERIMENTI PRECEDENTI PER AZIENDE CON FATTURATO INFERIORE AI 2 MILIONI

Per completezza ricordiamo che i differimenti relativi alle aziende con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro riguardavano solo i versamenti in scadenza dall'8 al 31 marzo e **non** quelli di aprile o di maggio (cfr. punto 2 della nostra Circolare 016/2020).

In questo caso i versamenti di marzo sospesi continuano a potere essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In pratica le date di questi versamenti non subiscono variazioni.